



Settore Ambiente e Patrimonio

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n. 1633/2015 del 22/10/2015

Fascicolo n. 9.11/2015/220

Oggetto: GARANZIE FINANZIARIE DA PRESTARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. DETERMINAZIONI

IL DIRETTORE

Visti:

- il Decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare:
 - la Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13.3.2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Richiamati:

- lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta, approvato con Delibera n. 1 del 30.12.2014 dall'Assemblea dei Sindaci MB, in particolare gli artt. 35 e 37 in materia di Funzioni Dirigenziali;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 10 del 27.2.2015, di conferimento dell'incarico di Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio, Arch. Egidio Ghezzi;
- la D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs: 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Premesso che, in base ai criteri fissati dalle vigenti disposizioni regionali di riferimento, ai fini dello svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti contemplate dai succitati d.lgs. 152/06 e d.P.R. 59/13, le Imprese interessate devono necessariamente prestare idonea garanzia finanziaria avente durata equivalente al periodo di validità del titolo autorizzativo, maggiorata di anni uno (anni due per quanto concerne la fase di gestione delle discariche);

Tenuto conto delle difficoltà, lamentate dalle Imprese del settore, nell'individuare operatori che concedano garanzie finanziarie riferite a determinate tipologie autorizzatorie in materia di rifiuti, caratterizzate dalla particolare durata del periodo di validità (10, 12 o 16 anni per l'A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale, 10 anni per le autorizzazioni di cui all'artt. 208 del d.lgs. 152/06, 15 anni per l'A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale);

Rilevato che le difficoltà di cui sopra, oltre a costituire un ostacolo per la libertà di impresa, implicano, a fronte del restringimento del novero dei soggetti in grado di concedere le garanzie in questione, un aumento delle possibilità che dette garanzie vengano di fatto gestite da Società a rischio di insolvenza;

Atteso che, a fronte di quanto sopra, svariate Imprese ed operatori hanno prospettato a questa Provincia, ai fini della valutazione e dell'eventuale accettazione, la presentazione di più polizze fideiussorie (conseguenti e successive tra loro) a copertura dell'intero periodo autorizzato;

Considerato che l'esistenza delle problematiche suesposte è stata portata a conoscenza del "Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti", riunito presso la Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, che ne ha discusso in occasione della seduta del 14.04.2015;

Preso atto, per quanto concerne le attività di recupero o di smaltimento dei rifiuti da svolgersi mediante impianto mobile ai sensi dell'art. 208, comma 15 del d.lgs. 152/06, che in altre Regioni, a differenza di quanto avviene sul territorio della Lombardia in base alle attuali disposizioni di riferimento (d.g.r. 14961/04), la prestazione delle garanzie finanziarie è legata alla presentazione della comunicazione di inizio attività anziché al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile, o addirittura non è prevista la prestazione della garanzia finanziaria;

Fatto presente che l'attività di gestione rifiuti può essere svolta a condizione che la stessa sia sempre coperta da valida ed efficace garanzia finanziaria;

Ritenuto inoltre opportuno che, prima dell'accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Monza e Brianza, gli interessati forniscano idonea documentazione atta a dimostrare che il soggetto sottoscrittore della polizza fideiussoria/fideiussione bancaria abbia i necessari poteri di rappresentanza e possa quindi effettivamente impegnare la Società garante;

Dato atto che, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 del 26.03.2014, con la quale è stata confermata la competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, *lett. h)*, nel dettare i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie di che trattasi, è attualmente in corso la predisposizione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di specifica regolamentazione in materia da applicarsi sul territorio nazionale;

Ritenuto quindi, in attesa della definizione della nuova regolamentazione ministeriale in materia, di accogliere quanto proposto dalle Imprese del settore, ammettendo quindi la possibilità che vengano presentate, ai fini dello svolgimento dell'attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, più polizze fideiussorie a copertura dell'intero periodo contemplato dall'autorizzazione di riferimento;

Evidenziato che il frazionamento del periodo di copertura delle garanzie finanziarie non può in ogni caso riguardare la fase di post-gestione delle discariche;

Ritenuto inoltre che, sebbene le disposizioni vigenti sul territorio della Lombardia non prevedano tale casistica, possano essere accettate garanzie finanziarie riguardanti impianti mobili di recupero o smaltimento di rifiuti la cui autorizzazione all'esercizio disponga che tali garanzie vengano prestate in occasione delle singole campagne di attività;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio, Arch. Egidio Ghezzi;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 147-*bis*, comma 1.

Tutto ciò premesso,



DETERMINA

1. che per il rilascio delle tipologie autorizzative riguardanti le attività di gestione rifiuti citate in premessa (A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale, autorizzazione di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/06, A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale) possano essere accettate, previa valutazione caso per caso da parte della Provincia di Monza e Brianza, polizze fideiussorie/bancarie aventi scadenza anticipata rispetto a quella del titolo autorizzativo di riferimento;
2. che, per le finalità di cui al precedente punto 1., la garanzia finanziaria, prestata con più polizze fideiussorie/bancarie successive tra loro, deve in ogni caso assicurare la copertura dell'intero periodo autorizzato, prevedendo espressamente la retroattività degli effetti di ogni singola polizza; in alternativa l'interessato prima della scadenza della polizza dovrà dimostrare, mediante esecuzione di verifiche appropriate, valutate ed approvate dagli Enti competenti, l'inesistenza di passività ambientali a carico del sito;
3. che quanto previsto dal punto 2. è condizione necessaria ed indispensabile per il mantenimento di efficacia dell'autorizzazione cui la garanzia finanziaria si riferisce;
4. che possano essere accettate garanzie finanziarie riguardanti impianti mobili di recupero o smaltimento di rifiuti la cui autorizzazione all'esercizio disponga che tali garanzie vengano prestate in relazione alla comunicazione di inizio attività oppure non preveda la prestazione di garanzie finanziarie, a condizione che la relativa polizza, prestata prima dell'inizio della campagna, risulti conforme, nei contenuti e nelle finalità, a quanto definito dalle attuali disposizioni regionali in materia;
5. che l'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Monza e Brianza sia subordinata all'acquisizione di idonea documentazione attestante che il soggetto sottoscrittore della polizza fideiussoria/fideiussione bancaria abbia i necessari poteri di rappresentanza e possa quindi effettivamente impegnare la Società garante.

DA' ATTO

che sono fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri Enti;

INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web istituzionale della Provincia di Monza e Brianza, Sezione Ambiente, Trasparenza Atti.
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente e Patrimonio - Servizio Rifiuti, AIA, AUA, FER della Provincia di Monza e Brianza.

Il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio
Arch. Egidio Ghezzi